Allegato" A "al Repertorio N. 27894/21298

STATUTO

dell'associazione

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM MODENA

Art. 1

Denominazione e Identità

1) L'"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Modena", di seguito denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", espressione sindacale unitaria delle aziende commerciali, turistiche, artigianali, dei servizi, delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e delle attività professionali operanti nella provincia di Modena è libera, volontaria e senza fini di lucro.

2) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto dall'articolo 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

4) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie e organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 e il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

6) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali, delle attività artigianali, dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Modena, che si riconoscono – in particolare nei settori della produzione, distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti, della logistica, del terziario, delle attività artigianali – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto confederale.

2) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

1) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" ha sede in Modena e si decentra in strutture territoriali secondo le deliberazioni dei suoi Organi.

2) La sua durata è illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

1) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

c)la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà come carattere primario della sua natura associativa;

i) il ripudio di ogni forma di discriminazione e la promozione del principio di uguaglianza e della parità di genere

l) ~~i)~~ l'europeismo quale principio fondamentale per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

1) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena":

a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;

b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria interessata;

i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

l) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia"Unione Regionale Emilia Romagna;

m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1) Possono aderire in qualità di socio effettivo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" le imprese, le attività professionali, i professionisti, gli artigiani ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Modena, ovvero che abbiano interessi e/o collegamenti con il territorio della Provincia di Modena, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della produzione, della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica, dell'artigianato, del terziario. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate.

2) Possono essere soci effettivi, i consorzi costituiti da imprese del settore Commercio, Turismo e Servizi; possono essere soci i lavoratori autonomi di cui agli articoli 2222 e

seguenti del codice civile, nonché i prestatori d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

3) Possono aderire in qualità di soci effettivi organizzazioni autonome dei settori rappresentati, nonché gruppi di aziende organizzate.

4) Possono altresì associarsi gli ex imprenditori anziani del Commercio, del Turismo e dei Servizi, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, ed altre organizzazioni che perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Associazione, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

5) Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

6) Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

7) I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

8) Sono riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo articolo 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

9) Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della

sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

10) L'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

11) Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1) Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate; la domanda si intende accettata qualora entro 30 giorni l'interessato non riceva comunicazione con lettera raccomandata a/r dalla quale risulti che la domanda stessa è stata respinta.

2) Contro la deliberazione di non ammissione, adottata dalla Giunta di Presidenza, è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori 60 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

3) L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

4) Trascorso il termine minimo di adesione di cui all'articolo 7, comma 3 del presente Statuto, l'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r.

5) I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio – Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

6) I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

7) La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Decadenza e recesso

1) La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 4. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Giunta di Presidenza, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2) La delibera di espulsione o decadenza adottata dal Consiglio Direttivo è comunicata al socio entro 30 giorni dalla sua adozione.

3) Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera che ha decretato l'espulsione o la decadenza, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

4) La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9

Sanzioni

1) Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", sono:

a) la deplorazione scritta;

b) la sospensione;

c) la decadenza;

d) l'espulsione.

2) La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 10

Enti ed Organismi collegati

1) Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.

2) Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" soltanto partecipi.

3) Con deliberazione della Giunta di Presidenza, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4) Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5) L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1) In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati. Per la determinazione del limite di età degli associati inquadrabili nel Gruppo, si rimanda espressamente alle previsioni del Regolamento nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori.

2) Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato sulla base del presente Statuto, e comunque conformemente a quanto disposto dallo Statuto confederale.

3) Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, all'organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1) In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2) Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato sulla base del presente Statuto, e comunque conformemente a quanto disposto dallo Statuto confederale.

3) Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione pluriterritoriale

1) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

2) La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.

3) Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'articolo 8, comma 7 ed ai

requisiti di cui all'articolo 18 dello Statuto confederale – quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali.

4) L'adesione al sistema confederale di nuove "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale – sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all'articolo 8 comma 7 e ai requisiti di cui all'articolo 18 dello Statuto confederale – solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" e dalle altre preesistenti ed interessate "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali.

5) L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione pluriterritoriale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 14

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Unione Regionale Emilia Romagna

1) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Emilia Romagna, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste dall'articolo 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Emilia Romagna, sulla base di piani

organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

3) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" può, mediante delibera del Consiglio Direttivo, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Emilia Romagna ulteriori funzioni, come previsto dall'articolo 11, comma 7, dello Statuto confederale.

4) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" può, mediante delibera del Consiglio Direttivo, promuovere mirati ed articolati progetti di sviluppo della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Emilia Romagna, che prevedano il proprio diretto coinvolgimento, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale – previsto dallo Statuto confederale – di contributi per la loro realizzazione. Gli interventi del suddetto Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale confederale, sulla base di apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale confederale, il quale prevede la nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo finanziario.

Art. 15

Composizione Organi Associativi - Eleggibilità

1) I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite, partecipate e comunque collegate a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" e la cui iscrizione all'Associazione risalga ad almeno due anni prima della data dell'elezione. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2) Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 178 del Codice Penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati attestano il possesso di tali requisiti, impegnandosi altresì a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare al documenti di presentazione della lista di cui al successivo comma 7.

3) La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4) La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dichiarato decaduto dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, entro 20 giorni dalla sua adozione.

5) Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza.

6) I soci che ricoprono una carica elettiva rimangono comunque nelle loro funzioni, anche successivamente alla scadenza del mandato, per l'esercizio della normale amministrazione e per gli eventuali provvedimenti d'urgenza, fino all'insediamento nella carica stessa da parte dei nuovi eletti, fermi specifici divieti e/o decadenze stabiliti dal presente Statuto.

7) Coloro che intendono presentare la propria candidatura per la elezione alla Presidenza o alla Vice-Presidenza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", sono tenuti a farlo a mezzo raccomandata a/r o PEC, presentando una lista con indicazione del nominativo del candidato alla Presidenza e dei nominativi dei tre candidati alla Vice Presidenza. Ogni lista deve contenere le generalità dei candidati, luogo e data di nascita e loro dichiarazione, rilasciata sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere titolari del rapporto associativo, di soddisfare tutti i requisiti di candidabilità e non trovarsi in situazioni di incompatibilità. Ciascuna lista, a pena di inammissibilità alla votazione, deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di cinquanta associati, non facenti parte, come candidati, della lista sottoscritta. Ogni associato può firmare per una sola lista; in caso contrario la sua firma viene annullata per tutte. Ciascuna lista deve dare ampia rappresentazione dei settori associativi, rispettando, a pena di inammissibilità, i seguenti criteri:

I) deve rappresentare tre categorie tra quelle rappresentate dall'Associazione;

II) deve rappresentare almeno due zone. Per la determinazione delle zone si fa riferimento a quelle risultanti alla data del 31/12 dell'anno precedente la presentazione della lista;

III) deve contenere un candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Le liste devono essere presentate almeno 7 gironi prima della data fissata per l'elezione.

Tutte le verifiche di ammissibilità delle liste sono demandate al Collegi dei Probiviri.

8) I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16

Incompatibilità

1) Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, componente del Consiglio Direttivo nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per

esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2) Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, esclusivamente per la carica di Vice Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

3) L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4) Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

Art. 17

Durata

1) Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" tutte le cariche elettive hanno la durata di cinque anni.

2) Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18

Rieleggibilità del Presidente

1) Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2) agli effetti del comma superiore, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto.

Art. 19

Organi

1) Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" sono:

a) l'Assemblea generale degli Associati;

b) il Presidente;

c) la Giunta di Presidenza;

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico;

f) il Collegio dei Probiviri.

2) L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui alle lettere c), d), e), f) del precedente comma 1) determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 20

Assemblea generale degli Associati: composizione

1) L'Assemblea generale degli Associati di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è costituita da tutti gli associati di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 del presente Statuto che risultino iscritti nel libro soci almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento ed in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione. Funge da Segretario il Segretario Generale dell'Associazione, ovvero altro Dirigente da lui incaricato.

Art. 21

Assemblea generale degli Associati: competenze

1) L'Assemblea generale degli Associati di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è ordinaria o straordinaria.

2) L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena";

b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente –inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili–, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti; il bilancio relativo

all'anno precedente la scadenza degli Organi elettivi, può essere corredato altresì da certificazione rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

d) elegge il Presidente ed i Vice Presidenti sulla base delle liste presentate;

e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3) L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia-Associazione Pluriterritoriale" di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

Art. 22

Assemblea generale degli Associati: modalità di convocazione e svolgimento

1) L'Assemblea generale degli Associati di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è convocata dal Presidente provinciale, che la presiede, almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.

2) L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, o da almeno un terzo degli Associati. In tali casi il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 90 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico.

3) La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da recapitare a ciascun Associato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo

di avviso pubblicato attraverso organi di stampa, anche dell'associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

4) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno; in caso di assemblea convocata per l'approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio ed i documenti annessi.

5) Ferme le ipotesi di cui ai successivi commi 9 e 10, l'Assemblea generale degli associati è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Ferme le ipotesi di cui ai successivi commi 9 e 10, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti in caso di assemblea ordinaria, e con la maggioranza dei due terzi dei votanti in caso di assemblea straordinaria; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

6) Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia-Associazione Interprovinciale" di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

7) Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida all'unanimità un metodo di votazione diverso. A ciascun associato compete il diritto ad un solo voto. Sono ammesse deleghe esclusivamente a favore di altri associati ed in misura non superiore a tre per ogni singolo associato. Nelle votazioni per l'elezione degli organi associativi non sono ammesse deleghe.

8) In caso di elezioni, l'Assemblea nomina al suo interno l'Ufficio di scrutinio composto da tre scrutatori, al quale spetta il compito di assicurare il regolare svolgimento delle votazioni

e la verifica del potere di voto; gli scrutatori eleggono tra loro il Presidente dell'Ufficio di Scrutinio.

9) Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea composta da almeno un terzo degli Associati. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

10) Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

11) Almeno un quinto degli associati può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 23

Presidente

1) Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è eletto dall'Assemblea Generale degli Associati, tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

2) Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena"; ha il potere di firma, che può delegare;

b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

d) approva l'ordinamento degli uffici su proposta del Segretario Generale;

e) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

f) può conferire incarichi o deleghe ai membri della Giunta di Presidenza, specificandone gli eventuali limiti;

g) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", nominando avvocati e procuratori alle liti;

h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, anche su proposta del Segretario Generale;

i) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e del Giunta di Presidenza, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

l) sentita la Giunta di Presidenza, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

m) nomina i rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena";

n) può delegare al Segretario Generale la firma di atti, entro i limiti che saranno assegnati;

o) ratifica, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti necessari all'organizzazione ed all'andamento degli uffici, all'indirizzo ed alle attribuzioni del personale e quelli in materia di trattamento giuridico-economico, di assunzione e licenziamento del personale dipendente ad eccezione di quello con qualifica di dirigente;

p) può delegare al Segretario Generale o alla Giunta di Presidenza l'incombente di cui alla lettera m) del presente articolo;

q) in caso di arbitrato, promosso sia ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto, sia a qualunque altro titolo, nomina l'arbitro di parte;

r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3) La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione.

Art. 24

Giunta di Presidenza

1) La Giunta di Presidenza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è composta dal Presidente, che lo presiede, e dai Vice Presidenti. La Giunta di Presidenza affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2) Alle riunioni della Giunta di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

3) La Giunta di Presidenza:

a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) delibera sulle domande di adesione all'associazione ai sensi degli articoli 6) e 7) del presente Statuto;

c) propone al Consiglio Direttivo l'adozione dei provvedimenti di espulsione di cui all'articolo 8), comma 1, lettera b del presente Statuto;

d) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;

e) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti;

f) adotta i provvedimenti in materia di trattamento giuridico-economico, di assunzione e licenziamento del personale dipendente con qualifica di dirigente, sentito il Segretario Generale;

g) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4) in caso di vacanza del Presidente, per qualsiasi causa, la Giunta decade; in tal caso assume le funzioni di Presidente, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 180 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, o comunque alla prima occasione utile.

5) La giunta decade altresì in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il Presidente, ovvero in sua mancanza il Vice Presidente Vicario, ovvero in mancanza di entrambi il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico, procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 180 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, o comunque alla prima occasione utile.

6) In caso di dimissioni differenti da quelle di cui al comma 5), la sostituzione dei membri dimissionari, mediante elezioni suppletive, avverrà alla prima Assemblea utile. In tale ipotesi, salvo l'obbligo di dichiarazione, rilasciata sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere titolari del rapporto associativo, di soddisfare tutti i requisiti di candidabilità e non trovarsi in situazioni di incompatibilità, non sarà necessaria la presentazione di alcuna candidatura.

7) La Giunta di Presidenza è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

8) La Giunta di Presidenza è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

9) Le deliberazioni della Giunta di Presidenza sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 25

Consiglio Direttivo: composizione

1) Il Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è composto da:

a) Presidente dell'Associazione, che lo presiede;

b) Vicepresidenti dell'Associazione;

c) Presidente Provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori;

d) Presidente Provinciale del Gruppo Terziario Donna;

e) Presidenti dei Sindacati provinciali di categoria;

f) Presidenti delle delegazioni comunali e/o delle delegazioni di zona;

g) Presidente provinciale Enasco;

h) Consiglieri eventualmente cooptati ai sensi dell'articolo art. 26, comma 1, lettera b, del presente Statuto.

2) Il componente del Consiglio Direttivo che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, ivi compreso il termine del mandato, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio Direttivo, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

Art. 26

Consiglio: competenze

1) Spetta al Consiglio Direttivo:

a) operare per il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le direttive e le deliberazioni della Assemblea Generale;

b) cooptare, su proposta del Presidente, fino a tre componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da

"Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

c) predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

d) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena";

e) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;

f) autorizzare gli atti e i provvedimenti di straordinaria amministrazione;

g) istituire Commissioni consultive e Comitati tecnici di coordinamento;

h) stabilire le condizioni di adesione di Organizzazioni autonome del settore, di raggruppamenti di imprese organizzate con funzioni associazionistiche e dei soci di cui all'articolo 6, comma 4 del presente Statuto, in ordine anche alla partecipazione all'attività associativa e alle quote contributive delle imprese che fanno parte di tali organizzazioni e raggruppamenti;

i) deliberare in merito al raggruppamento o al diverso ordinamento dei Sindacati di categoria;

l) accettare eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena";

m) decidere in ordine all'espulsione degli associati ed alla applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9 del presente Statuto;

n) decidere sul ricorso di cui all'articolo 6, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 del presente Statuto;

o) stabilire criteri, misure e modalità di riscossione dei contributi associativi;

p) istituire, qualora ne ravvisi la necessità organizzativa e sindacale, Delegazioni Zonali, Comunali, di Quartiere, di Via, di Centri Commerciali, sul territorio provinciale, ovvero decidere la chiusura di quelli esistenti;

q) attribuire, determinandone altresì l'ammontare, un gettone di presenza ai componenti della Giunta di Presidenza, per ogni partecipazione alle sedute della stessa;

r) deliberare condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;

s) approvare il Regolamento per la disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell'ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, come previsto dall'articolo 14, comma 3, del presente Statuto;

t) deliberare l'assegnazione o delegazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Emilia Romagna di ulteriori e specifiche funzioni attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, come previsto dall'articolo 14, comma 4, del presente Statuto;

u) promuovere, mediante propria deliberazione ed attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, mirati ed articolati progetti di sviluppo della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Emilia Romagna, che prevedano il proprio diretto coinvolgimento, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale di contributi per la loro realizzazione come previsto dall'articolo 14, comma 5, del presente Statuto;

v) promuovere, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

z) rivolgere esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Emilia Romagna risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

aa) ratificare le decisioni assunte nell'ambito della Conferenza di Sistema Regionale;

bb) esprimere proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del presente Statuto.

cc) dotarsi di un proprio Regolamento e deliberare ed approvare ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;

dd) invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite;

ee) temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta di Presidenza;

ff) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente statuto.

Art. 27

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1) Il Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico; in tali casi il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2) In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico.

3) La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.

4) In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

5) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

6) Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente, anche in tele/video conferenza, o comunque con collegamento telematico che assicuri l'effettiva partecipazione, almeno un terzo dei suoi componenti.

7) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 28

Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico

1) Ove l'Assemblea proceda alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia- ASCOM Modena" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente. Quest'ultimo, al pari del Revisore unico, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2) Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico, ove applicabili e ove necessario, le norme relative al controllo contabile ed alla revisione legale stabilite dal codice civile per le società di capitali.

3) La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

Art. 29

Collegio dei Probiviri

1) Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.

3) La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4) Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5) Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante nomina da parte del Consiglio Direttivo alla sua prima convocazione utile.

6) Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7) Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena";

c) ogni altra funzione demandata dal presente Statuto.

8) Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 30

Arbitrato

1) Le controversie tra soci e "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che verrà costituito, opererà e deciderà secondo il Regolamento e le procedure, vigenti al momento del deposito della

domanda di arbitrato, della Camera Arbitrale della Provincia di Modena, istituita presso la locale C.C.I.A.A.

Art. 31

Segretario Generale

1) Il Segretario Generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

2) Il Segretario Generale:

a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi e assicura il raccordo tra tali Organi;

b) è il portavoce dell'associazione e coordina, sotto la supervisione del Presidente, le relazioni esterne con Istituzioni, altri soggetti del Sistema Confederale e con i diversi interlocutori territoriali;

c) partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi sociali, e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;

e) redige e detiene i verbali delle riunioni degli Organi sociali dell'Associazione;

f) partecipa alle riunioni del Comitato dei Direttori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Emilia Romagna, composto dal Direttore Regionale e dai Direttori/Segretari Generali delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali costituenti l'organizzazione regionale, ed istituito per assicurare il coordinamento tecnico-esecutivo dell'attività delle Organizzazioni componenti;

g) coadiuva e assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

h) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta di Presidenza;

l) firma i bilanci assieme al Presidente dell'Associazione;

m) è il responsabile del personale dell'Associazione ed a lui compete di proporre al Presidente i provvedimenti necessari all'organizzazione ed all'andamento degli uffici, all'indirizzo ed alle attribuzioni del personale e quelli in materia di trattamento giuridico-

economico, di assunzione e licenziamento del personale dipendente ad eccezione di quello con qualifica di dirigente;

n) è sentito dalla Giunta di Presidenza nell'adozione dei provvedimenti in materia di trattamento giuridico-economico, di assunzione e licenziamento del personale con qualifica di dirigente.

3) Il Segretario Generale decade comunque con la decadenza del Presidente ma resta temporaneamente nell'esercizio delle sue attribuzioni, per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, sino alla successiva seduta del Consiglio Direttivo che decide sulla nomina.

Art. 32

Sindacati di categoria

1) I soci appartenenti ad una stessa categoria, possono dar vita, attraverso un'assemblea convocata dal Presidente dell'Associazione, ad un proprio Sindacato provinciale.

2) Compito di ciascun sindacato è di occuparsi di tutte le problematiche specifiche della categoria, esaminando e approfondendo le relative questioni; nonché di prendere tutte le decisioni o iniziative ritenute idonee al fine di pervenire, per quanto possibile, alla loro soluzione.

Art. 33

Delegazioni Comunali

1) I soci le cui attività vengono svolte in un Comune, o in un territorio omogeneo, possono dar vita, attraverso una assemblea convocata dal Presidente dell'Associazione, ad una propria Delegazione Comunale.

2) Compito di ciascuna Delegazione Comunale è di occuparsi di tutte le problematiche specifiche del territorio di riferimento, esaminando e approfondendo le relative questioni; nonché di prendere tutte le decisioni o iniziative ritenute idonee al fine di pervenire, per quanto possibile, alla loro soluzione.

Art. 34

Delegazioni di Zona

1) E' facoltà del Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - ASCOM Modena" istituire Delegazioni di Zona che dipendano direttamente dalla Presidenza dell'Associazione per la parte funzionale.

2) Compito di ciascuna Delegazione di Zona è di occuparsi di tutte le problematiche specifiche del territorio di riferimento, esaminando e approfondendo le relative questioni; nonché di prendere tutte le decisioni o iniziative ritenute idonee al fine di pervenire, per quanto possibile, alla loro soluzione.

Art. 35

Consulte Provinciali

1) Il Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" può promuovere la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" conformemente alle indicazioni della Confederazione.

2) Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

3) Ciascuna Consulta Provinciale costituita:

- elegge, nel suo seno, il Presidente;
- può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
- esprime pareri alla Giunta di Presidenza ed al Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.

4) Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

Art. 36

Norme comuni agli articoli 11, 12, 32, 33 e 34

1) Il Gruppo Giovani Imprenditori, il Gruppo Terziario Donna, i Sindacati di categoria, le Delegazioni Comunali e le Delegazioni di Zona godono di autonomia funzionale, possono anche stabilire norme e regolamenti interni per il loro funzionamento purchè non in contrasto con i principi del presente Statuto. Gli eventuali regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

2) Il Gruppo Giovani Imprenditori, il Gruppo Terziario Donna, i Sindacati di categoria, le Delegazioni Comunali e le Delegazioni di Zona sono vincolati alla disciplina associativa, e non possono dar corso ad iniziative in contrasto con gli interessi generali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" e neppure assumere oneri e impegni che travalichino gli interessi della categoria e del territorio rappresentati, senza una preventiva delega scritta del Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena".

3) Il Gruppo Giovani Imprenditori, il Gruppo Terziario Donna, i Sindacati di categoria, le Delegazioni Comunali e le Delegazioni di Zona sono retti, ciascuno, da un Presidente e da un consiglio di soci, il cui numero verrà stabilito dalla rispettiva assemblea preventivamente all'elezione; nell'ambito del consiglio i componenti del medesimo potranno procedere, qualora se ne ravvisi la necessità, all'assegnazione di altre cariche o incarichi. Le cariche hanno durata di cinque anni, decorsi i quali il presidente dovrà convocare una nuova assemblea per il rinnovo degli organi. Qualora il presidente non provveda alla convocazione, potrà provvedere direttamente il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena". Fino alla nuova elezione il Presidente rimane comunque nelle sue funzioni e conserva le proprie prerogative associative.

4) Le assemblee del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Terziario Donna, dei Sindacati e delle Delegazioni sono convocate dal rispettivo Presidente con un preavviso di almeno quindici giorni sulla data fissata. Per le modalità di convocazione, lo svolgimento, le

votazioni, si applicano le corrispondenti norme del presente Statuto relative all'Assemblea Generale degli Associati.

5) Coloro che intendano candidarsi per l'elezione alla presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Terziario Donna, dei Sindacati, delle Delegazioni Comunali e Delegazioni di Zona devono comunicare, a pena di ineleggibilità, tale loro intenzione a mezzo di raccomandata a.r. o PEC da inviarsi alla direzione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Possono candidarsi solamente coloro che risultino associati da almeno un anno rispetto alla data fissata per l'elezione.

6) I presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Terziario Donna e di ciascun Sindacato, Delegazione Comunale e Delegazione di Zona per il periodo relativo al loro mandato, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - ASCOM Modena". La decadenza dalla carica comporta di diritto la decadenza dal diritto a partecipare al Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - ASCOM Modena".

7) Qualora a carico dei livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, previsti nel presente articolo, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, la Giunta di Presidenza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" può adottare idonei provvedimenti per l'eliminazione dei vizi o delle carenze riscontrati.

Art. 37

Assemblee del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Terziario Donna, di Sindacati di categoria, di Delegazioni Comunali e di Delegazioni di Zona

1) Ciascuna Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Terziario Donna, di Sindacati di categoria, di Delegazioni Comunali e di Delegazioni di Zona è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta da recapitare a ciascun Associato secondo le tempistiche di cui al precedente articolo 36 comma 4), oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa, anche dell'associazione. L'avviso di convocazione

deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

2) Hanno diritto di partecipare alle Assemblee gli associati di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 del presente Statuto iscritti nel libro soci almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento ed in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo. Ciascun Associato ha diritto di partecipare all'assemblea della zona presso la quale risulta iscritto e presso la quale è tenuto al versamento della quota associativa, nonché all'Assemblea del proprio Sindacato di riferimento.

3) Ciascuna Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno degli Associati interessati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti tra più candidati, viene eletto il candidato più anziano di età. Nelle votazioni per l'elezione dei Presidenti non sono ammesse deleghe.

4) Le Assemblee eleggono nel loro seno il Presidente; funge da segretario un funzionario dell'Associazione; nominano nel proprio seno l'Ufficio di scrutinio composto da tre scrutatori scelti tra gli associati, al quale spetta il compito di assicurare il regolare svolgimento delle votazioni; gli scrutatori eleggono tra loro il Presidente dell'Ufficio di Scrutinio.

5) La suddivisione del territorio provinciale per lo svolgimento delle assemblee di zona è demandata a Regolamento del Consiglio Direttivo, fino all'approvazione del quale l'Associazione farà comunque riferimento alla seguente ripartizione, nel rispetto comunque delle Delegazioni rette da un Presidente:

- Carpi (Carpi, Soliera, Campogalliano, Novi di Modena)
- Castelfranco Emilia (Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Nonantola, Bastiglia, Bomporto, Ravarino)
- Cavezzo (Cavezzo, San Felice, San Prospero sulla Secchia, San Possidonio)
- Finale Emilia (Finale Emilia, Camposanto)
- Formigine (Formigine, Maranello, Fiorano Modenese)

- Mirandola (Mirandola, Medolla, Concordia)

- Modena (Modena)

- Pavullo nel Frignano (Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Sestola, Fanano, Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, Fiumalbo)

- Sassuolo (Sassuolo, Prignano, Montefiorino, Palagano, Frassinoro)

- Vignola (Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro, Savignano Sul Panaro, Castelvetro, Castelnuovo Rangone)

- Zocca (Zocca, Guiglia, Montese).

11) La mancata convocazione dell'Assemblea comporta il divieto del Presidente di zona o di sindacato di partecipare al Consiglio Direttivo.

Art. 38

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1) Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, dai valori, dai titoli e dai diritti acquisiti dalla Associazione, o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;

b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione.

2) "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

a) quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

b) i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale e del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 13, e dell'articolo 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

c) le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena";

d) ogni bene lasciato in eredità o legato;

e) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

f) ogni provento derivante dai frutti civili inerenti ai beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena";

g) le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3) E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4) In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 39

Esercizio finanziario

1) L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 40

Scioglimento

1) In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia-ASCOM Modena", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 41

Rinvio

1) Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 42

Entrata in vigore

1) Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.